COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 2948 DEL 28/08/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2024 "Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell'Autorità Giudiziaria" è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 3.802,51.= derivanti da sentenze di condanna emesse dall'autorità giudiziaria;
- con determinazione n. 2751 del 08/08/2024 si è provveduto all'**impegno di spesa di € 215,32.=** per il rimborso delle spese legali sul **capitolo di bilancio n. 120180/1800 - P.Fin. U.1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso" anno finanziario 2024** in favore della parte vincitrice della causa di cui alla relazione D, allegata alla su citata deliberazione commissariale n. 22/2024;

PRESO ATTO che

- la sentenza acquisita con prot. 76405/2024 dispone la **distrazione delle spese legali a favore dei due legali** della parte attrice;
- con il medesimo protocollo il **primo dei due avvocati dichiara di non applicare un regime fiscale agevolato**;

CONSIDERATO che il Comune, obbligato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza quale parte soccombente, non è tenuto a richiedere preventivamente fattura al cliente del difensore distrattario, né tantomeno fattura al professionista medesimo;

RILEVATO che, dal punto di vista prettamente fiscale, qualora – come nel caso de quo – la P.A. sia tenuta al pagamento di compensi e spese legali in favore di un avvocato in forza di una sentenza

o analogo titolo esecutivo che abbia disposto la "distrazione", unico intestatario della fattura è il soggetto assistito in giudizio il quale è peraltro l'unico committente dell'attività professionale svolta;

RILEVATO che, l'art. 18, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972, prevede il diritto-dovere della "rivalsa", secondo cui: "il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente";

RITENUTO pertanto che l'applicazione di tali principi comporta:

- che l'Avvocato debba addebitare l'imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari;
- che il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel succitato art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, intercorre tra il cliente ed il legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l'obbligo da parte del difensore di emettere la fattura, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti del proprio assistito, indicando l'onorario dovuto, le spese e l'imposta sul valore aggiunto;
- che nella fattura emananda all'esito del pagamento, intestata comunque alla cliente, verrà indicato che il pagamento è avvenuto da parte della P.A. (Comune di Rovigo) soccombente in giudizio, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella Sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1630/14;

RILEVATO che, dalla lettura dell'art. 25, co 1 del D.P.R. n. 600/1973, emerge che la ritenuta vada operata anche nel caso in cui compenso sia corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo rese a terzi o nell'interesse di terzi, ragione per cui l'area applicativa della ritenuta comprende anche il pagamento di compensi per prestazioni professionali che siano rese "al di fuori del sinallagma commissione-prestazione", a favore di un committente non esecutore di pagamento;

CONSIDERATO che è sostituto d'imposta chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se tale pagamento è disposto da una sentenza di condanna (sul punto si veda la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 189 del 03/02/2023 che chiarisce che la ritenuta va applicata dalla P.A. sia in caso di corresponsione delle spese di lite a favore dell'avvocato della parte vittoriosa dichiarato distrattario, sia nell'ipotesi di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa);

RILEVATO che ai fini del presente pagamento non è necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva considerato che lo stesso avviene in esecuzione di quanto statuito in una sentenza e, quindi, al di fuori di un rapporto contrattuale;

RITENUTO di liquidare in favore del primo dei due Avvocati della parte vittoriosa dichiarati antistatari identificato nell'allegato A), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), la **somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 215,32.=** (di cui € 125,00.= a titolo del 50% dei compensi, € 18,75.= a titolo del 50% delle spese generali, € 5,75.= a titolo del 50% di CPA ed € 32,89.= quale Iva, oltre € 21,50.= a titolo del 50% di delle spese anticipate fuori campo iva ed € 11,43.= a titolo del 50% degli interessi);

RITENUTO quindi, di disporre il pagamento tramite **bonifico bancario in favore del primo dei due Avvocati della parte vittoriosa dichiarati antistatari** identificato nell'allegato A) al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali) all'IBAN dallo stesso indicato con nota prot. n. 76405/2023, dell'**importo di € 186,57.=**, al netto della ritenuta di acconto su onorari e spese pari ad € 28,75.=;

RITENUTO inoltre, di operare in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 29, co. 5 del D.P.R. n. 600/1973, la **ritenuta d'acconto di 28,75.=**;

VISTI

- il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 43 del 11/11/2022, con il quale, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 48 del 04/03/2021, al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile;
- il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Rovigo n. 4 del 05/03/2024, che conferma la validità ed efficacia dei decreti sindacali nn. 43/2019, 43 e 44 dell'11 novembre 2022 al conferimento di incarichi dirigenziali e di vice segretario;
- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 07/09/2020 di nomina dell'Istruttore Direttivo Dott.ssa Anna Rizzati quale Responsabile del procedimento;
- il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.";
- il D.lgs. 14 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 avente ad oggetto:"Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la Deliberazione di Giunta n. 6 del 18/01/2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026";

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2) di liquidare in favore dell'Avvocato delegato identificato nell'allegato A), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della

normativa sulla protezione dei dati personali), la **somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 215,32.=** (di cui € 125,00.= a titolo del 50% dei compensi, € 18,75.= a titolo del 50% delle spese generali, € 5,75.= a titolo del 50% di CPA ed € 32,89.= quale Iva, oltre € 21,50.= a titolo del 50% di delle spese anticipate fuori campo iva ed € 11,42.= a titolo del 50% degli interessi);

3) di disporre il pagamento tramite bonifico bancario in favore dell'Avvocato delegato identificato nell'allegato A), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), dell'**importo di € 186,57.=, al netto della ritenuta di acconto pari ad € 28,75.=**;

4) di operare, in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 29, co. 5 del D.P.R. n. 600/1973, la **ritenuta d'acconto di € 28,75.=**;

5) di dare atto che il pagamento di cui al punto n. 3), non è subordinato alla presentazione di fattura da parte del professionista, il quale invece, per quanto evidenziato in narrativa, sarà tenuto esclusivamente al successivo invio di fattura alla sua cliente, con specificazione che il pagamento del Comune solvente è avvenuto sulla base di titolo giudiziale;

6) di precisare che la citata spesa pari a complessivi € 215,32.=, trova copertura con i fondi di cui al capitolo di bilancio n. 120180/1800 - P.Fin. U.1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso" anno finanziario 2024 – impegno n. 206163/2024;

7) di trasmettere il presente atto alla Sezione Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;

8) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dal parte delle pubbliche amministrazioni (art. 37 D.lgs. 33/2013 e artt. 20 e 28 D.lgs. 36/2023) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente;

9) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale